



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO		
	<i>Area:</i> SPETTACOLO DAL VIVO		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Adozione del regolamento recante "Disposizioni transitorie, per l'anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"			
_____ (PACCIOLLA LAURA) _____ (TICCONI DANIELA) _____ (R. TURCHETTI) _____ (M. CIPRIANI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE		
	_____ (Zingaretti Nicola) _____ IL PRESIDENTE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Data dell' esame:</b>		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		_____ IL DIRETTORE	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 03/06/2020 prot. 362</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____			
_____			
_____			
_____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

**OGGETTO:** Adozione del regolamento recante “Disposizioni transitorie, per l’anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** del Presidente;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche, concernente “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15, concernente “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 511 del 30 luglio 2019 : “Adozione del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche.”

**CONSIDERATO** che al sopra citato regolamento è stato attribuito il numero 16 ed è stato pubblicato sul BUR n. 63 del 6 agosto 2019;

**VISTO** il Programma Operativo Annuale degli interventi 2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 28 aprile 2020 n. 212, con il quale sono state definite le linee di programmazione degli interventi regionali nel settore dello spettacolo dal vivo, anche prevedendo l’introduzione di specifiche deroghe al regolamento regionale 16/2019, volte a incrementare il sostegno regionale al settore nel periodo di eccezionale difficoltà derivante dall’emergenza epidemiologica ancora in corso e dalle relative misure di contenimento attuate a livello nazionale e locale;

**CONSIDERATO** che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** i decreti-legge adottati dal Governo in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il Decreto Legge del 17 marzo n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge con modifiche con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge con modifiche con la Legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, in particolare, i decreti del 04 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile, 26 aprile, 12 maggio, 17 e 18 maggio 2020;

**CONSIDERATO** che, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo e prolungato dell'epidemia sul territorio nazionale, nonché delle misure di contenimento attivate a livello nazionale e locale, il settore dello spettacolo dal vivo ha subito una profonda ed eccezionale crisi, anche determinata dalla sospensione generalizzata delle attività programmate e dall'impossibilità di una adeguata programmazione di quelle future;

**RILEVATO** che, proprio al fine di sostenere il completamento dei progetti già avviati e la programmazione di nuove attività per la ripresa del settore, il Piano Programma Operativo Annuale degli interventi 2020 ha previsto di introdurre specifiche deroghe al regolamento regionale 16/2019;

**DATO ATTO** che tale intervento risulta necessario anche in considerazione della sospensione dei termini procedurali disposta dagli artt. 103 del D.L. 18/2020 e 37 del D.L. 23/2020, nonché delle indicazioni fornite dall'art. 91 del medesimo D.L. 18/2020 in merito alle conseguenze connesse ad eventuali inadempimenti contrattuali posti in essere per il rispetto delle misure di contenimento;

**RITENUTO** opportuno, per stimolare la ripresa del settore e al fine di implementare il sostegno al settore della cultura ed in particolare allo spettacolo dal vivo, adottare una disciplina transitoria per l'anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

**VISTA** la proposta di regolamento concernente : “Disposizioni transitorie, per l'anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che l'Ufficio legislativo con nota prot. n. 482581 del 01/06/2020 ha espresso il proprio parere riguardo il presente atto di deroga al regolamento regionale n. 16/2019, a garanzia dell'unità e della coerenza dell'indirizzo normativo regionale ai sensi dell'art. 65 comma 5 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

**ACQUISITO** il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 16 giugno 2020;

**TENUTO CONTO** che l'adozione e l'attuazione del presente atto non comporta nuovi oneri di spesa a carico della Regione Lazio;

### **DELIBERA**

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di adottare il regolamento allegato alla presente deliberazione, recante “Disposizioni transitorie, per l'anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Copia

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE  
*“Disposizioni transitorie, per l’anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*

Copia

**INDICE:**

Art. 1

*(Ambito di applicazione)*

Art. 2

*(Rappresentazione degli interventi a distanza)*

Art. 3

*(Massimale transitorio delle spese ammissibili)*

Art. 4

*(Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali)*

Art. 5

*(Ampliamento del termine di accettazione del contributo)*

Art. 6

*(Disciplina transitoria delle variazioni al progetto)*

Art. 7

*(Ampliamento transitorio dell'anticipazione del contributo)*

Art. 8

*(Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese)*

Art. 9

*(Entrata in vigore)*

**Art. 1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento detta disposizioni transitorie, per l'annualità 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo in favore degli operatori del settore, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche).

Copia

**Art. 2**  
**(Rappresentazione degli interventi a distanza)**

1. Per l'annualità 2020, nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, è consentita la loro rappresentazione in forma digitale e a distanza, anche in deroga a quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del r.r. 16/2019, purché gli stessi siano fruibili in diretta dal pubblico. A titolo esemplificativo, si considerano fruibili ai sensi del precedente periodo i concerti e gli spettacoli in streaming, gli interventi di didattica digitale, i laboratori online.

2. Le registrazioni degli interventi erogati in forma digitale a distanza ai sensi del comma 1, sono trasmesse all'amministrazione regionale per la rendicontazione delle attività ai sensi dell'articolo 17 del r.r. 16/2019.

Copia



**Art. 3**  
**(Massimale transitorio delle spese ammissibili)**

1. Per l'annualità 2020, il massimale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 16/2019 è pari al 90 % delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei principi e degli ulteriori limiti previsti nel medesimo articolo 4.

Copia

#### **Art. 4**

#### **(Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali)**

1. Per l'annualità 2020, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 91 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, qualora le misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano comportato l'impossibilità di adempiere alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale 16/2019, non sono precluse, rispettivamente, la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali.

Copia

**Art. 5**  
**(Ampliamento del termine di accettazione del contributo)**

1. Per l'annualità 2020, il termine previsto all'articolo 14, comma 2, del r.r. 16/2019 per l'accettazione del contributo da parte dei beneficiari, decorrente dal ricevimento della posta elettronica certificata (PEC) recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente, è pari a sessanta giorni.
2. Resta ferma la decadenza dal contributo in caso di mancata accettazione dello stesso nel termine previsto dal comma 1.

Copia

**Art. 6**  
**(Disciplina transitoria delle variazioni al progetto)**

1. Per l'annualità 2020 non trovano applicazione i limiti all'ammissibilità delle variazioni al progetto ammesso a contributo di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 5 del regolamento regionale 16/2019, qualora tali variazioni siano motivate dall'attuazione di misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Resta ferma la valutazione da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 15, comma 4, del regolamento regionale 16/2019 al fine dell'accoglimento della richiesta di variazione. Nell'esame delle richieste di variazione di cui al presente articolo al fine dell'accoglimento delle medesime, la commissione di valutazione può derogare a quanto previsto dall'allegato A del suddetto regolamento regionale, fermo restando il rispetto dei limiti al contributo regionale stabiliti dall'articolo 4 del r.r. 16/2019 e quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
3. Il termine previsto all'articolo 15, comma 3, del r.r. 16/2019, per l'invio della richiesta delle variazioni per l'annualità 2020 è pari a trenta giorni, che decorrono a partire dal ricevimento della PEC recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente.

**Art. 7**  
**(Ampliamento transitorio dell'anticipazione del contributo)**

1. Per l'annualità 2020 la misura massima dell'anticipazione del contributo prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del r.r. 16/2019, fermo restando il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previsti, è pari al 70 % dell'importo concesso.

Copia

## **Art. 8**

### **(Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese)**

1. Per l'annualità 2020 sono considerate ammissibili a contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del r.r. 16/2019, le spese sostenute per la programmazione delle attività previste ma non realizzate a causa del blocco emergenziale determinato dal COVID-19, purché oggetto di obbligazioni perfezionate in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).

2. Per l'annualità 2020, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del r.r. 16/2019, non trova applicazione quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 17 del medesimo regolamento.

Copia

**Art. 9**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia